

FONDO 394/81 - Circolare n. 1/394/2023

Sostegno alle imprese italiane esportatrici in Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia

Quadro normativo di riferimento

- *Articolo 2, comma 1, del Decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, relativo al Fondo 394/81 ai sensi dell'articolo 6 del Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;*
- *Articolo 72, comma 1, lett. d), del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, relativo al «Fondo per la promozione integrata»;*
- *Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (c.d. "de minimis");*
- *Comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 del 17 marzo 2023 "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", in particolare, la sezione 2.1 "Aiuti di importo limitato", (Temporary Crisis and Transition Framework - TCTF);*
- *Articolo 5-ter ("Misure a favore delle imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, nella Federazione russa e/o in Bielorussia") del Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla Legge, il 5 aprile 2022, n. 28, come prorogato e modificato dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14;*
- *Delibera del Comitato Agevolazioni del 28 febbraio 2023 come aggiornata il 30 marzo 2023.*

1. Definizioni

Bilancio	Bilancio civilistico, comprensivo di tutti gli allegati, approvato e depositato.
Cofinanziamento	La quota dell'Intervento Agevolativo concessa a titolo di cofinanziamento a fondo perduto di cui all'art. 72, comma 1, lett. d), del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 come successivamente modificato e integrato - prevista ai sensi dell'art. 5-ter del Decreto-Legge del 25 febbraio 2022 n. 14 convertito con modificazioni dalla Legge 5 aprile 2022, n.28 come successivamente prorogato e modificato, dall'articolo 13, comma 2, del Decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 - erogato a valere sulla quota di risorse del Fondo per la Promozione Integrata, secondo condizioni e modalità stabiliti con delibere del Comitato Agevolazioni, e concesso nel rispetto della vigente normativa applicabile in materia di aiuti di Stato e in particolare della sezione 2.1 del <i>Temporary Crisis and Transition Framework</i> , come autorizzato della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea.
Comitato Agevolazioni	Il Comitato Agevolazioni, di cui all'articolo 1, comma 270, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, e s.m.i., organo competente ad amministrare il Fondo 394/81, la quota di risorse del Fondo per la Promozione Integrata.
Consolidamento	La delibera del Comitato Agevolazioni di conferma delle condizioni stabilite da contratto per la restituzione di tutto o parte dell'importo erogato (con la revoca dell'importo non consolidato).
Conto Corrente Dedicato	Il conto corrente che: a) l'Impresa Richiedente ha aperto presso un istituto bancario prima di sostenere una qualsiasi delle Spese Ammissibili di cui al Paragrafo 5 (Spese Ammissibili, rendicontazione e consolidamento), dandone tempestiva comunicazione a SIMEST tramite il Portale di SIMEST e caricando contestualmente medesimo sul Portale di SIMEST copia del relativo contratto sottoscritto con l'istituto bancario. A tal riguardo, qualora l'Impresa Richiedente abbia già aperto un Conto Corrente Dedicato per un altro

	<p>Finanziamento agevolato erogato da SIMEST, potrà indicare le coordinate bancarie del predetto conto corrente caricando nuovamente il relativo contratto;</p> <p>b) l'Impresa Richiedente dovrà utilizzare in via esclusiva per tutte le Spese Ammissibili di cui al Paragrafo 5. (Spese ammissibili, rendicontazione e consolidamento);</p> <p>c) SIMEST utilizzerà in via esclusiva per effettuare l'Erogazione;</p> <p>Le casistiche di deroga sono disciplinate all'interno dell'Allegato 1.</p>
Contratto	Il contratto disciplinante l'Intervento Agevolativo, stipulato tra SIMEST e l'Impresa Richiedente.
CUP	Codice Unico di Progetto, di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e s.m.i., comunicato da SIMEST all'Impresa Richiedente e che dovrà necessariamente essere riportato in tutte le fatture e i bonifici relativi alle Spese Ammissibili ¹ .
Data di Stipula	La data di ricezione da parte di SIMEST del contratto sottoscritto per accettazione dall'Impresa Richiedente.
Dichiarazione di conformità alla Normativa Ambientale nazionale	Dichiarazione dell'Impresa Richiedente di conformità della propria operatività alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali in materia ambientale, da effettuarsi in sede di presentazione della Domanda e in quella di rendicontazione.
Domanda	La richiesta di Intervento Agevolativo di cui alla presente Circolare.
Erogazione	Ogni importo del Finanziamento e del Cofinanziamento erogato da SIMEST all'Impresa Richiedente sulla base dei termini e delle condizioni di cui al Contratto.
Esclusioni	<p>Sono escluse dall'accesso all'Intervento Agevolativo le imprese:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) con attività escluse dal sostegno di InvestEU, di cui all'Allegato V - Lettera B del Regolamento UE 2021/523, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021; 2) attive nel settore bancario, finanziario e assicurativo; 3) attive in via prevalente nei settori della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 1407/2013 c.d. "de minimis"². In particolare: <ul style="list-style-type: none"> • SEZIONE A - Agricoltura, Silvicultura e Pesca tutte le attività; • SEZIONE C - Attività manifatturiere - esclusivamente le attività di cui alle seguenti classi: <ul style="list-style-type: none"> ○ 10.11 – Produzione di carne non di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei mattatoi); ○ 10.12 – Produzione di carne di volatili e dei prodotti della macellazione (attività dei mattatoi). 4) destinatarie (o i cui amministratori, soci, membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e comunque soggetti agenti per suo conto o coinvolti nella prospettata operazione siano destinatari), direttamente o indirettamente, di qualsiasi sanzione economica e commerciale o di qualsiasi misura restrittiva (inclusa ogni misura che proibisca rapporti con specifici Stati o Governi), di volta in volta applicabile, da parte dell'Unione Europea, dell'Office of Foreign Assets Control of the US Department of Treasury (OFAC), del Regno Unito o delle Nazioni Unite, inseriti nelle cc.dd. <i>Black List</i> comunitarie e internazionali, anche tenuto conto di quanto previsto ai punti 52 e 58 del <i>Temporary Crisis and Transition Framework</i>.
Esercizio completo	Si considera completo un esercizio di dodici mesi interi, vale a dire trecentosessantacinque (365) giorni.

¹ Fatto salvo quanto previsto nell'Allegato 1

² In caso di imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, l'importo dell'Intervento Agevolativo non è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, e l'Intervento Agevolativo non è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. In ogni caso, la concessione dell'Intervento Agevolativo non è subordinata in alcun modo all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli di importazione.

Esito della Domanda	Lettera inviata da parte di SIMEST a seguito della delibera dell'Intervento Agevolativo del Comitato Agevolazioni, contenente, tra l'altro, la comunicazione dell'esito della delibera, e se del caso COR ³ e CUP.
Fatturato estero verso Ucraina e/o Federazione russa e/o Bielorussia/Fatturato estero totale	Rapporto tra il fatturato estero a livello aggregato verso Ucraina e/o Federazione russa e/o Bielorussia e il fatturato estero complessivo calcolato sulla base dei dati presenti nelle dichiarazioni IVA regolarmente presentate all'Agenzia dell'Entrate relative agli anni 2020 e 2021, con riferimento ai valori dei righe VE30 e VE34 relativi al valore del fatturato estero verso le tre geografie come asseverato da un Revisore in base ai requisiti della presente circolare, rapportati alla somma dei righe VE30 e VE34 relativi al fatturato estero complessivo dell'Impresa Richiedente.
Finanziamento	La quota dell'Intervento Agevolativo concessa a titolo di Finanziamento Agevolato in regime c.d. "de minimis" ai sensi del regolamento (UE) n. 1470/2013 erogato a valere sulle risorse del Fondo 394/81.
Fondo 394/81	Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del Decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 1981, n. 394.
Fondo per la Promozione Integrata	Fondo di cui all'art. 72, comma 1, lettera d), del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e s.m.i. per la concessione della quota di Cofinanziamento.
Giorno	Un qualunque giorno di calendario, ove non diversamente definito.
Impresa Richiedente	La PMI o MidCap, a seconda del caso, richiedente l'Intervento Agevolativo.
Intervento Agevolativo	Il Finanziamento ed eventuale Cofinanziamento.
Mid Cap	Impresa a media capitalizzazione, per tale intendendosi l'impresa non qualificabile come PMI con un numero di dipendenti non superiore alle 1.500 unità calcolate conformemente all'Allegato I del Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione Europea del 17 giugno 2014 e s.m.i.
Periodo di Realizzazione	Il periodo in cui devono essere sostenute, fatturate e pagate le Spese Ammissibili (di cui al par. 5.1). Tale periodo decorre dalla data di ricezione del numero di CUP e termina entro il secondo esercizio intero successivo alla Data di Erogazione, salvo nel caso di Proroga.
PMI	Piccola e Media Impresa come individuata dal Decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005 nonché dall'Allegato 1 al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i., ossia l'impresa che con i collegamenti a monte e/o a valle risulta avere meno di 250 dipendenti e almeno: i) un fatturato annuo inferiore a euro 50 mln o ii) un totale di Bilancio annuo inferiore a euro 43 mln.
Portale di SIMEST	Il Portale al seguente indirizzo https://myarea.simest.it .
Programma	Programma delle spese che l'Impresa Richiedente può realizzare in conformità della presente Circolare.
Proroga	Proroga del Periodo di Realizzazione pari a 6 mesi che l'Impresa Richiedente – una sola volta - ha facoltà di chiedere a SIMEST entro il termine del Periodo di Realizzazione inizialmente stabilito, che è automatica, a condizione che l'Impresa Richiedente sia adempiente agli obblighi assunti ai sensi del Contratto e ferma restando la coerenza delle spese realizzate nel periodo di proroga con il Programma. La Proroga, che può essere richiesta a SIMEST esclusivamente tramite PEC, non comporterà in alcun caso una modifica del Programma né una estensione o modifica della Durata del Finanziamento.

³ COR (Codice identificativo dell'aiuto): è il codice univoco rilasciato dal Registro Nazionale degli Aiuti in esito alla registrazione degli aiuti concessi con l'Intervento Agevolativo.

Revisore	Soggetto indipendente iscritto al registro dei revisori contabili tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).
Scoring	Il punteggio, articolato in 10 classi, determinato in base al merito di credito elaborato secondo il sistema della Banca del Mezzogiorno (Mediocredito Centrale - MCC).
Sito di SIMEST	Il sito istituzionale di SIMEST al seguente indirizzo www.simest.it
Spese Ammissibili	Le Spese Ammissibili all'intervento Agevolativo elencate al paragrafo 5.1.
Temporary Crisis and Transition Framework	Comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 del 17 marzo 2023 recante "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", e in particolare la Sezione 2.1 "Aiuti di importo limitato".
Verifica delle spese rendicontate	La verifica effettuata sulle Spese Ammissibili rendicontate e sulla documentazione presentata dall'Impresa Richiedente, ai fini del successivo Consolidamento, con riferimento all'Intervento Agevolativo, come disciplinata dalla presente Circolare.

2. Finalità e condizioni di ammissibilità all'Intervento Agevolativo

	<p>Intervento Agevolativo a sostegno delle Imprese (PMI e Mid Cap) con esportazioni dirette verso l'Ucraina e/o Federazione russa e/o la Bielorussia, colpite dalla crisi a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, con conseguente perdita di fatturato estero nei predetti Paesi nell'esercizio 2022, per mantenere e salvaguardare la propria competitività sui mercati internazionali.</p> <p>L'Impresa Richiedente può destinare, in alternativa:</p>
2.1 Finalità	<p>a. il 100% dell'Intervento Agevolativo alle Spese Ammissibili indicate al paragrafo 5.1; oppure</p> <p>b. almeno il 60% dell'Intervento Agevolativo alle Spese Ammissibili indicate al paragrafo 5.1 e fino al 40% dell'Intervento Agevolativo per spese per investimenti volti al rafforzamento patrimoniale, qualora in fase di rendicontazione l'Impresa Richiedente dimostri di aver subito nell'esercizio 2022 un incremento dei costi energetici superiore al 100%, come risultante dal confronto del Bilancio 2022 rispetto al Bilancio 2021 e come dichiarato e asseverato dal Revisore secondo il formato di cui al paragrafo Allegati della presente Circolare. Tali ulteriori investimenti dovranno risultare nell'attivo patrimoniale con separata evidenza in nota integrativa oppure essere asseverati da un Revisore.</p>
2.2 Condizioni di ammissibilità	<p>Ai fini dell'ammissibilità all'Intervento Agevolativo l'Impresa Richiedente deve:</p> <p>A. avere sede legale o residenza fiscale in Italia;</p> <p>B. avere una sede operativa in Italia attiva alla data del 31 dicembre 2021 oltre che alla data di presentazione della domanda;</p> <p>C. essere regolarmente costituita e iscritta nel registro delle imprese e in stato di attività. In caso di imprese aggregate le stesse dovranno costituire una rete soggetto con autonoma soggettività giuridica mediante la sottoscrizione di un contratto di rete⁴;</p> <p>D. alla data di presentazione della Domanda, aver depositato presso il Registro imprese almeno due Bilanci⁵ relativi a due Esercizi completi precedenti alla presentazione della Domanda, che</p>

⁴ Ai sensi del Decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33

⁵ In assenza di obbligo di deposito del bilancio oppure in caso di residenza fiscale in Italia, dichiarazione dei redditi relativa agli ultimi due esercizi e prospetti economico-patrimoniali redatti con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e seguenti del codice civile con dichiarazione attestante che i dati contabili utilizzati per l'elaborazione di tali situazioni sono gli stessi utilizzati per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

siano stati approvati o per cui siano scaduti i termini di deposito. I Bilanci devono riguardare lo stesso soggetto richiedente (identificato dal codice fiscale);

- E. operare in conformità alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali in materia ambientale;
- F. essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa del lavoro e di prevenzione degli infortuni e con gli obblighi contributivi;
- G. non avere ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- H. non risultare inadempiente ad altre obbligazioni assunte nei confronti della SIMEST in qualità di gestore di fondi pubblici;
- I. alla data di presentazione della Domanda avere realizzato un Fatturato estero da Ucraina e/o Federazione russa e/o Bielorussia rispetto al Fatturato estero totale⁶ almeno pari al 10%, come dichiarato e asseverato da un Revisore;
- J. alla data di presentazione della Domanda non (i) essere coinvolta in una procedura concorsuale (non deve pertanto essere soggetta ad alcuna procedura concorsuale, né deve aver presentato domanda per una procedura concorsuale) o trovarsi in stato di fallimento ai sensi della legge fallimentare ove applicabile; (ii) essere coinvolta in una procedura concorsuale (liquidazione giudiziale o concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente) e comunque non deve aver chiesto l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e non deve aver avviato una procedura di composizione negoziata della crisi ai sensi del nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza⁷; (iii) essere in condizioni tali per cui una procedura concorsuale possa essere richiesta nei suoi confronti; (iv) essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria, di amministrazione controllata o straordinaria, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; (v) rientrare nella classe di Scoring 11 e 12;
- K. alla data di presentazione della Domanda non essere una impresa in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- L. alla data di presentazione della Domanda non essere una società di intermediazione/società di mero trading commerciale;
- M. avere integralmente restituito gli importi oggetto di un provvedimento di revoca, totale o parziale, o di restituzione dei finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo 394/81 o di un Cofinanziamento;
- N. non rientrare nell'ambito delle Esclusioni - salvo quanto indicato di seguito.

Qualora l'Impresa Richiedente sia attiva solo in via secondaria nel punto 3) di cui alle Esclusioni (i.e. settori della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli – e a tal fine, si farà riferimento ai settori come indicati alla CCIAA –), dovrà rilasciare "Dichiarazione dell'Impresa Richiedente attestante che l'Intervento Agevolativo non riguarda i settori esclusi" sulla base del format di cui al paragrafo Allegati della presente Circolare.

Non saranno inoltre ammesse agli Interventi Agevolativi, le Imprese Richiedenti: a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, sono stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda; b) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; c) che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero che sono controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si intendono le giurisdizioni

⁶ Cfr. relativa definizione al paragrafo 1 "Definizioni" della presente Circolare.

⁷ Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 successivamente modificato dal Decreto-Legge. 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni dalla Legge 21 ottobre 2021, n. 147 e dal Decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83;

individuata nell'Allegato 1 alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea; d) che si trovano in altre condizioni previste dalla legge quali cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.

3. Condizioni dell'Intervento Agevolativo

3.1 Importo massimo dell'Intervento Agevolativo

L'importo concedibile dell'Intervento Agevolativo è pari al 25 % dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due Bilanci (voce A1 del conto economico) dell'Impresa Richiedente ed è compreso tra un minimo pari a euro 50.000 e un massimo, articolato in base allo *Scoring* dell'Impresa Richiedente, secondo gli importi indicati nella tabella di seguito:

Importi in euro	Classi di <i>Scoring</i>	
	Da 1 a 5	Da 6 a 10
Importo massimo dell'Intervento Agevolativo	2.500.000	1.000.000

L'importo dell'Intervento Agevolativo, nei limiti dell'importo massimo sopra indicato, è richiesto dall'Impresa Richiedente a titolo di Finanziamento. Una quota dell'importo richiesto può essere riconosciuta a titolo di Cofinanziamento, secondo termini condizioni e modalità indicate nella presente Circolare e comunque nei limiti dell'aiuto massimo concedibile come previsto nel seguente Paragrafo 3.2.

Fermo restando l'importo massimo dell'Intervento Agevolativo, alla data di delibera del Comitato Agevolazioni l'esposizione complessiva dell'Impresa Richiedente verso il Fondo 394/81⁸ (inclusa l'esposizione attesa con la concessione l'Intervento Agevolativo oggetto della Domanda) non dovrà essere superiore al 50% dei ricavi medi degli ultimi due Bilanci.

L'Intervento Agevolativo è in ogni caso erogato all'Impresa Richiedente, subordinatamente alla verifica della disponibilità del proprio *plafond* residuo di aiuti di Stato.

3.2 Cofinanziamento

Il Cofinanziamento può essere concesso – fino al 40% dell'importo complessivo dell'Intervento Agevolativo – nella misura e alle condizioni stabilite con delibera del Comitato Agevolazioni subordinatamente alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 TFUE.

In ogni caso il Cofinanziamento non può eccedere in alcun momento il limite massimo di aiuti di Stato di cui alla sezione 2.1 del *Temporary Crisis and Transition Framework* disponibile per Impresa Richiedente (quale impresa unica come definita dall'articolo 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013), ed è calcolato in termini di valore nominale al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. Tale limite massimo viene verificato tenendo conto degli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis" non cumulabili, e di altri regimi di aiuto - sotto qualsiasi forma e da qualunque soggetto erogati - approvati dalla Commissione europea ai sensi della sezione 2.1 del *Temporary Crisis and Transition Framework* non rimborsati⁹.

Qualora l'Impresa Richiedente non avesse *plafond* disponibile ai sensi della sezione 2.1 del *Temporary Crisis and Transition Framework*, e/o non vi fossero le condizioni per la concessione della quota di Cofinanziamento, l'Intervento Agevolativo richiesto è concesso integralmente o parzialmente a titolo di Finanziamento.

Il Cofinanziamento è in ogni caso erogato nei limiti dell'importo massimo subordinatamente alla verifica del *plafond* di cui alla sezione 2.1 del *Temporary Crisis and Transition Framework* disponibile dell'Impresa Richiedente.

⁸ Inclusive le quote a valere sulle risorse del Fondo promozione integrata e del fondo per la crescita sostenibile, quando previsti.

⁹ Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della sezione 2.1 del *Temporary Crisis and Transition Framework* e che sono stati rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti a norma di tale sezione, non sono presi in considerazione per la verifica del *plafond Temporary Crisis and Transition Framework* disponibile dell'Impresa Richiedente.

3.3 Tasso Agevolato Tasso d'interesse agevolato pari allo 0% applicato al Periodo di Ammortamento subordinatamente all'esito positivo del Consolidamento.

3.4 Durata del Finanziamento Il Finanziamento ha una durata che si divide in due periodi: Periodo di preammortamento e Periodo di ammortamento.

Periodo di preammortamento: decorre dalla data di Erogazione del Finanziamento e termina alla fine del secondo esercizio intero successivo alla suddetta data. Gli interessi durante tale periodo sono corrisposti al tasso di riferimento¹⁰ della Commissione europea vigente alla data di delibera del Finanziamento¹¹ in via semestrale posticipata (30 giugno e 31 dicembre di ogni anno), a partire dalla data di Erogazione, fino al termine del periodo di preammortamento.

Periodo di ammortamento: 4 anni successivi al termine del periodo di preammortamento.

In caso di proroga del Periodo di Realizzazione del programma di (6) mesi, il Periodo di preammortamento si estende di (6) mesi, con equivalente riduzione del Periodo di rimborso. La durata complessiva del finanziamento resta in ogni caso invariata.

3.5 Rimborso Il rimborso del Finanziamento avviene in 8 rate semestrali posticipate a capitale costante, a partire dal termine del Periodo di preammortamento. In caso di proroga del periodo di preammortamento, il rimborso del finanziamento avviene in 7 rate semestrali posticipate a capitale costante.

L'Impresa Richiedente ha facoltà di estinguere il Finanziamento in via anticipata secondo le modalità previste dal Contratto. Qualora l'estinzione avvenga prima del Consolidamento l'Impresa Richiedente è tenuta a restituire integralmente il Finanziamento e il Cofinanziamento erogati, aumentati degli interessi come indicato al Paragrafo 6.2.

3.6 Garanzie Garanzie previste a valere sul Finanziamento concesso in funzione dello *Scoring* attribuito all'Impresa Richiedente. La misura delle garanzie e le tipologie di garanzia richieste sono deliberate dal Comitato Agevolazioni. La garanzia sul Finanziamento potrà essere rilasciata nelle seguenti forme (anche tramite una combinazione delle stesse):

- (i) garanzia autonoma a prima richiesta, senza eccezioni, rilasciata da:
 - a. un istituto bancario, con sede legale in Italia e in ogni caso di gradimento per SIMEST;
 - b. una compagnia di assicurazioni, iscritta al registro IVASS e in ogni caso di gradimento per SIMEST;
 - c. un intermediario finanziario affidato da SIMEST (elenco consultabile nel Sito di SIMEST al seguente link <https://www.simest.it/approfondimenti/intermediari-finanziari-affidati>).
- (ii) *cash collateral*, nella forma di liquidità dell'impresa segregata a beneficio di SIMEST, in qualità di gestore del Fondo 394;
- (iii) altre eventuali tipologie di garanzie, come di tempo in tempo deliberate dal Comitato Agevolazioni.

Le garanzie sono concesse e devono essere rilasciate secondo i testi approvati dal Comitato Agevolazioni e disponibili sul Sito di SIMEST al seguente link <https://www.simest.it/approfondimenti/documentazione-per-garanzie>.

La misura minima della garanzia sul Finanziamento è la seguente:

Classi di Scoring	% garanzia società di capitali	% garanzia società non di capitali
1	0%	10%
2	0%	20%
3	0%	30%
4	0%	30%

¹⁰ Aggiornato mensilmente e reperibile al seguente link <https://www.simest.it/approfondimenti/tasso-agevolato-simest>. In ogni caso il tasso agevolato non può essere inferiore allo zero.

¹¹ Aggiornato mensilmente e reperibile al seguente link <https://www.simest.it/approfondimenti/tasso-agevolato-simest>. In ogni caso il tasso agevolato non può essere inferiore allo zero.

5	20%	30%
6	20%	40%
7	20%	40%
8	40%	50%
9	40%	60%
10	40%	60%

3.7 Interessi e interessi di mora

Gli interessi sono dovuti dalla data di Erogazione del Finanziamento sino alla data di pagamento dei relativi importi erogati.

In caso di ritardato pagamento, sulle somme ad ogni titolo dovute, l'Impresa Richiedente corrisponderà interessi di mora pari al tasso di riferimento indicato nel Contratto, maggiorato del 4% e comunque nel rispetto della normativa in materia di tasso di usura.

4. Richiesta, concessione dell'Intervento Agevolativo ed Erogazione

4.1 Richiesta e istruttoria di Intervento Agevolativo

L'Impresa Richiedente può presentare più richieste di Intervento Agevolativo nei limiti di cui al Paragrafo 3.1

Per richiedere l'Intervento Agevolativo, l'Impresa Richiedente deve registrarsi sul Portale di SIMEST, compilare la Domanda in ogni sua parte, con sottoscrizione digitale da parte del legale rappresentante ed effettuare l'invio tramite il medesimo Portale.

La Domanda si intende completa solo se debitamente compilata e sottoscritta in tutte le sue parti.

La Domanda non sottoscritta digitalmente è inammissibile.

In caso di Domanda incompleta, l'Impresa Richiedente deve fornire a SIMEST chiarimenti e/o documentazione integrativa entro il termine di quindici (15) giorni dal ricevimento della richiesta scritta di SIMEST. Ove necessario SIMEST si riserva di chiedere ulteriori chiarimenti per il completamento dell'istruttoria, che devono essere forniti nei termini indicati nella relativa comunicazione.

In caso di mancato o incompleto riscontro alle richieste di chiarimenti, l'Impresa Richiedente riceve un preavviso di archiviazione da parte di SIMEST con un termine perentorio di dieci (10) giorni dalla ricezione della comunicazione di pre archiviazione per presentare a mezzo PEC chiarimenti/integrazioni, eventualmente corredati dalla relativa documentazione completa e debitamente sottoscritta.

Decorso infruttuosamente il suddetto termine di dieci (10) giorni, oppure in caso di documentazione incompleta o insufficiente, SIMEST procede all'archiviazione definitiva della Domanda, dandone comunicazione all'Impresa Richiedente.

SIMEST avvia l'istruttoria delle richieste di ammissione all'Intervento Agevolativo secondo l'ordine cronologico di presentazione della Domanda e le sottopone alle determinazioni del Comitato Agevolazioni, secondo l'ordine di completamento della documentazione necessaria e di conclusione dell'istruttoria stessa, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo 394/81.

Al ricevimento di tutta la documentazione necessaria, e completata l'istruttoria, la Domanda è sottoposta da SIMEST alla prima riunione utile del Comitato Agevolazioni che delibera sull'ammissibilità della stessa e sulle relative condizioni.

Tutte le comunicazioni dell'Impresa Richiedente a SIMEST e di SIMEST all'Impresa Richiedente devono essere effettuate via PEC.

4.2 Dichiarazioni ai sensi della Domanda

In fase di presentazione della Domanda, l'Impresa Richiedente deve, *inter alia*, dichiarare e garantire (tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà):

- 1) di non rientrare nell'ambito delle Esclusioni in relazione all'utilizzo dell'Intervento Agevolativo;

- 2) la conformità della propria operatività alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali in materia ambientale;
- 3) la conformità dell'utilizzo dell'Intervento Agevolativo al rispetto del divieto di doppia copertura dei medesimi costi/spese con altre agevolazioni pubbliche, non cumulabili;
- 4) la conformità dell'utilizzo dell'Intervento Agevolativo rispetto alle previsioni sul cumulo previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis" e alla normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- 5) di possedere i requisiti previsti dalla normativa applicabile in materia di aiuti di Stato;
- 6) che alla data della presentazione della Domanda non si trova in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- 7) di sottoscrivere il *Format "Questionario Paesi Maggiormente Sanzionati" (PMS)* allegato alla Domanda.

Il Legale rappresentante dovrà inoltre, in fase di presentazione della Domanda, fornire dichiarazioni riguardanti:

- il proprio casellario giudiziale;
- l'insussistenza di cause ostative all'ottenimento dell'Intervento Agevolativo ai sensi della normativa antimafia o di altre disposizioni di legge;
- i poteri di sottoscrizione del Contratto e di tutti gli atti connessi.

4.3 Delibera

La delibera dell'Intervento Agevolativo è adottata dal Comitato Agevolazioni e, in caso di esito positivo, rimane comunque subordinata alla effettiva disponibilità delle risorse finanziarie del Fondo 394/81 e per il Cofinanziamento della quota di risorse del Fondo per la Promozione Integrata, nonché al verificarsi delle altre condizioni stabilite dal Comitato Agevolazioni ai sensi della disciplina applicabile.

4.4. Condizioni per la stipula e conferma dell'agevolazione

La stipula del Contratto può essere subordinata allo scioglimento di alcune condizioni sospensive entro tre (3) mesi dall'Esito della Domanda, che potranno, di volta in volta, essere stabilite dal Comitato Agevolazioni con proprie delibere e riportate nell'Esito della Domanda.

In ogni caso, anche ai fini della conferma dell'agevolazione, in fase di soddisfacimento delle condizioni sospensive per la stipula del Contratto entro tre (3) mesi dall'Esito della Domanda, l'Impresa Richiedente deve attestare – in relazione all'esercizio 2022 – un calo del valore di fatturato estero a livello aggregato verso l'Ucraina e/o la Federazione russa e/o la Bielorussia di almeno il 20% rispetto al valore del fatturato estero medio complessivo realizzato nel biennio precedente e dichiarato e asseverato in sede di presentazione della Domanda verso le medesime geografie.

Il valore del fatturato estero dovrà essere dichiarato e asseverato da un Revisore, tenuto conto dei righi VE30 e VE34 dell'ultima dichiarazione IVA relativa all'anno 2022, regolarmente presentate all'Agenzia dell'Entrate.

L'attestazione – redatta e asseverata dal Revisore – dovrà essere conforme al modello pubblicato sul sito internet della SIMEST.

In caso di mancata attestazione del Revisore e/o di esito negativo della verifica della stessa, l'Intervento Agevolativo è revocato.

Sciolte positivamente le condizioni sospensive la SIMEST invia la proposta contrattuale a mezzo PEC.

4.5 Stipula del Contratto

Il Contratto si considera sottoscritto a seguito della restituzione tramite il Portale di SIMEST del modulo di accettazione della proposta contrattuale firmato digitalmente dal legale rappresentante dell'Impresa Richiedente, entro trenta (30) giorni dalla data di ricezione via PEC della lettera di invito ad accettare il Contratto in cui vengono riportate eventuali ulteriori condizioni ai fini dell'Erogazione.

4.6 Modalità di Erogazione

L'Erogazione dell'Intervento Agevolativo avviene in una sola *tranche* pari al 100% dell'importo complessivo, sul Conto Corrente Dedicato dell'Impresa Richiedente, subordinatamente alle positive verifiche e ai controlli previsti, ed entro trenta (30) giorni dalla data di adempimento delle condizioni sospensive per l'Erogazione che dovranno essere soddisfatte entro tre (3) mesi dalla Data di Stipula.

5. Spese ammissibili, rendicontazione e consolidamento

5.1 Spese ammissibili

In linea con le Finalità di cui al Paragrafo 2.1, le Spese Ammissibili e finanziabili – fermo restando quanto indicato al paragrafo 5.3 relativamente al periodo in cui le spese devono essere effettuate e quello in cui devono essere realizzate le relative attività - sono quelle elencate di seguito:

1. spese per la realizzazione di investimenti produttivi, anche in Italia, tra cui:
 - o acquisto/leasing finanziario di macchinari, apparecchiature ad uso produttivo, impianti e beni strumentali o potenziamento /riconversione di beni produttivi e strumentali esistenti;
 - o tecnologie hardware e software e digitali in genere, incluso il potenziamento o riconversione di tecnologie esistenti;
2. spese di investimento per la realizzazione di una nuova struttura, anche temporanea, o per il potenziamento di una struttura esistente in un Paese estero alternativo a Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia. Per struttura si intende: un ufficio, un negozio, un corner, uno showroom. È considerata ammissibile la struttura affittata/acquistata/potenziata nel Periodo di Realizzazione;
3. spese per investimenti per la sostenibilità in Italia (es. interventi di efficientamento energetico, idrico, mitigazione impatti climatici, ecc.) dell'Impresa Richiedente;
4. spese per consulenze¹² e studi volti all'individuazione di mercati esteri alternativi a Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia o al potenziamento della presenza su mercati esteri alternativi;
5. spese promozionali e per eventi internazionali in Italia e all'estero finalizzati all'individuazione di mercati esteri alternativi a Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia o al potenziamento della presenza su mercati esteri alternativi. In particolare, sono ammissibili e finanziabili rispettivamente:
 - a) **Spese per area espositiva:**
 - 1) affitto area espositiva, compresi eventuali costi di iscrizione, oneri e diritti fissi obbligatori; allestimento dell'area espositiva (es. pedana, muri perimetrali, soffitto, tetto o copertura, ripostiglio);
 - 2) arredamento dell'area espositiva (es. reception desk, tavoli, sedie, vetrine espositive, cubi espositivi, porta brochure);
 - 3) attrezzature, supporto audio/video (es monitor, tv screen, proiettori e supporti informatici, videocamere);
 - 4) servizio elettricità (es. allacciamento elettrico, illuminazione stand e prese elettriche per il funzionamento dei macchinari qualora presenti nello stand);
 - 5) utenze varie;
 - 6) servizio di pulizia dello stand;
 - 7) costi di assicurazione;
 - 8) compensi riconosciuti al personale incaricato dall'impresa (sia esterno che interno) per il periodo riferito all'esecuzione della fiera/mostra

¹² Relativamente alle spese per consulenze, il soggetto incaricato dall'Impresa Richiedente deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza di cui alla "Dichiarazione di professionalità e indipendenza dei soggetti che erogano consulenze all'Impresa Richiedente" allegata alla presente Circolare. Tale verifica sarà effettuata da SIMEST in fase di rendicontazione.

(compresi viaggi, soggiorni e trasferte per il raggiungimento del luogo della fiera/mostra) e/o direttamente collegati alla fiera/mostra stessa, come da idonea documentazione comprovante la spesa. Eventuali ulteriori compensi al personale incaricato dall'impresa (sia esterno che interno) sono riconosciuti nella misura massima del 10% dell'importo del finanziamento concesso;

9) servizi di traduzione ed interpretariato offline.

b) Spese logistiche:

- 1) trasporto a destinazione di materiale e prodotti esposti, compreso il trasporto di campionario;
- 2) movimentazione dei macchinari/prodotti.

c) Spese promozionali:

- 1) partecipazione/organizzazione di business meeting, workshop, B2B, B2C;
- 2) spese di pubblicità, cartellonistica e grafica per i mezzi di stampa (es. pubblicità nel catalogo ufficiale, magazine e quotidiani informativi della fiera o della mostra, a supporto dell'iniziativa, stampa specializzata, omaggistica);
- 3) realizzazione banner (es. poster e cartellonistica negli spazi esterni e limitrofi al centro fieristico).
- 4) spese di certificazione dei prodotti

d) Spese per consulenze connesse alla partecipazione alla fiera/mostra:

- 1) consulenze esterne (es. designer/architetti, innovazione prodotti, servizi fotografici/video).
- 2) consulenze in ambito digitale (es. digital manager, social media manager, digital marketing manager);

e) Spese digitali connesse alla partecipazione alla fiera/mostra:

- 1) fee di iscrizione alla manifestazione virtuale, compresi i costi per l'elaborazione del contenuto virtuale (es. stand virtuali, presentazione dell'azienda, cataloghi virtuali, eventi live streaming, webinar)
 - 2) spese per integrazione e sviluppo digitale di piattaforme CRM;
 - 3) spese di web design (es. landing page, pagina dedicate all'evento) e integrazione/innovazione di contenuti/funzionalità digitali anche su piattaforme già esistenti;
 - 4) spese per digital marketing (es. banner video, banner sul sito ufficiale della fiera/mostra, newsletter, social network);
 - 5) servizi di traduzione ed interpretariato online.
6. spese per certificazioni e/o omologazioni di prodotto, registrazione di marchi, brevetti, ecc., in mercati esteri individuati alternativi a Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia;
7. spese per investimenti volti a rafforzare la propria solidità patrimoniale laddove ammissibili ai sensi del paragrafo 2.1 della presente circolare. Tali investimenti dovranno risultare nell'attivo patrimoniale;
8. spese per la consulenza¹³ finalizzata alla presentazione della Domanda di Intervento Agevolativo e alle asseverazioni rese dal Revisore, per un valore corrispondente fino a un massimo del 5% dell'importo deliberato.

¹³ Relativamente alle spese per consulenze, il soggetto incaricato dall'Impresa Richiedente deve dimostrare di essere in possesso dei requisiti di professionalità e indipendenza di cui alla "Dichiarazione di professionalità e indipendenza dei soggetti che erogano consulenze all'Impresa Richiedente" allegata alla presente Circolare. Tale verifica sarà effettuata da SIMEST in fase di istruttoria pre delibera.

Ai sensi del Paragrafo 5.3, tutte le suddette spese devono essere sostenute (i.e. pagate) successivamente alla data di ricezione del CUP. Le stesse devono inoltre essere comunque riferite ad attività svolte nel Periodo di Realizzazione con la sola eccezione delle attività relative alle consulenze finalizzate alla presentazione della richiesta di Intervento Agevolativo di cui al punto 8; queste ultime attività potranno essere svolte anche precedentemente alla presentazione della Domanda, fermo restando che le relative spese andranno comunque sempre sostenute (pagate) successivamente alla ricezione del CUP.

5.2 Spese escluse

Sono comunque escluse dalle Spese Ammissibili le seguenti spese:

- spese per attività connesse all'esportazione, ossia le attività direttamente collegate ai quantitativi esportati (ivi incluse le fee legate al venduto), alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione, o le spese correnti connesse con l'attività di esportazione;
- spese relative ad attività correnti dell'Impresa Richiedente (quali a titolo esemplificativo le spese relative al personale dell'Impresa Richiedente o di soggetti riferibili all'Impresa Richiedente quali esponenti o soci dell'Impresa Richiedente);
- spese per consulenze continuative o periodiche, ovvero a copertura di costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;
- spese non conformi all'utilizzo dell'Intervento Agevolativo rispetto alle previsioni sul cumulo previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 "de minimis";
- spese correnti relative alle strutture all'estero (gestione, personale, viaggi);

- spese oggetto di altra agevolazione pubblica non cumulabili;
- spese connesse ai settori esclusi di cui alle Esclusioni;
- spese non conformi ai requisiti della presente Circolare, ovvero non pertinenti al programma.

5.3 Rendicontazione delle Spese Ammissibili

Ai fini dell'ammissibilità all'Intervento Agevolativo, le Spese Ammissibili:

- devono essere sostenute nel Periodo di Realizzazione e riferirsi ad attività svolte nel medesimo periodo con la sola eccezione di quanto previsto al Paragrafo 5.1 per le sole spese per consulenze finalizzate alla presentazione della richiesta di Intervento Agevolativo;
- si considerano sostenute alla data in cui avviene l'effettivo pagamento tramite bonifico dal Conto Corrente Dedicato, salvo le ipotesi di pagamento previste nell'Allegato 1 ed escludendo l'ammissibilità di qualsiasi pagamento per compensazione; tutti i bonifici e le fatture relative alle Spese Ammissibili dovranno necessariamente contenere l'indicazione del CUP assegnato;
- devono essere effettuate indicando all'interno della causale di ogni pagamento/movimentazione:
 - o i "riferimenti delle fatture" (numero e data di emissione) a cui si riferiscono i pagamenti effettuati;
 - o il "numero di CUP" a cui l'Intervento Agevolativo si riferisce;
- ai fini delle verifiche, devono essere accompagnate dall'estratto conto del Conto Corrente Dedicato;
- devono essere documentate con fattura o altro documento fiscalmente valido con indicazione dettagliata delle singole spese effettuate e del CUP assegnato;
- devono essere conformi alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali in materia ambientale, e al riguardo viene acquisita la "*Dichiarazione dell'Impresa Richiedente di conformità alla normativa ambientale nazionale*" sulla base del format di cui al Paragrafo Allegati della presente Circolare;
- devono essere sostenute esclusivamente dall'Impresa Richiedente;
- devono essere accompagnate dalla "*Dichiarazione dei fornitori dell'Impresa Richiedente*", sulla base del format di cui al Paragrafo Allegati della presente Circolare, attestante l'effettiva fornitura nel Periodo di Realizzazione dei servizi e/o beni richiesti dall'Impresa Richiedente e indicati nel Contratto avente ad oggetto la fornitura di beni e/o servizi;
- con riferimento agli investimenti volti a rafforzare la propria solidità patrimoniale, gli stessi devono essere accompagnati da nota integrativa del Bilancio da cui si evincano gli investimenti oppure asseverazione di un Revisore.

Il mancato rispetto, anche parziale, di uno o più dei suddetti requisiti determinerà la non ammissibilità delle relative spese.

5.4 Consolidamento

Ai fini della verifica delle Spese Ammissibili rendicontate, al termine del Periodo di Realizzazione, e comunque entro il mese successivo alla relativa scadenza, l'Impresa Richiedente dovrà fornire la seguente documentazione firmata digitalmente dal legale rappresentante e inviata utilizzando il Portale di SIMEST:

- (i) rendicontazione puntuale delle Spese Ammissibili, nel rispetto di tutti i requisiti di cui al presente Paragrafo 5 "Spese ammissibili, rendicontazione e consolidamento" della presente Circolare completa dei seguenti allegati: (i) fatture e/o contratti relativi alle spese che riportino il CUP assegnato (ii) bonifici bancari per il pagamento delle spese sostenute con indicazione delle relative

- fatture e del CUP (iii) estratto conto del Conto Corrente Dedicato dall'apertura del conto e fino al termine del Periodo di Realizzazione;
- (ii) ogni altro documento richiesto al fine di verificare l'ammissibilità delle spese rendicontate per cui è richiesto l'Intervento Agevolativo;
- (iii) ogni altro documento e informazione richiesti ai fini dell'Intervento Agevolativo.

SIMEST entro sei (6) mesi dal termine del Periodo di Realizzazione comunica le condizioni per il rimborso del Finanziamento erogato.

6. Obblighi dell'Impresa Richiedente e cause di revoca

6.1 Obblighi dell'Impresa Richiedente

Fermi restando gli obblighi di cui al paragrafo 5.3. "Rendicontazione delle Spese Ammissibili" della presente Circolare e di cui al Contratto, l'Impresa Richiedente deve, a pena di revoca dell'Intervento Agevolativo:

- conservare in originale fino all'integrale rimborso del Finanziamento, con riferimento a tutte le Spese Ammissibili rendicontate in relazione all'Intervento Agevolativo:
 - o documentazione bancaria attestante il pagamento degli importi finanziati e relative fatture;
 - o documentazione/certificazioni indicate nella "*Dichiarazione dell'Impresa Richiedente di conformità alla normativa ambientale nazionale*" e relativi Allegati e Sub Allegati;
 - o contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni e/o servizi stipulati dall'Impresa Richiedente;
 - o ogni ulteriore documentazione inerente all'Intervento Agevolativo;
- entro il termine di quindici (15) giorni dalla relativa richiesta di SIMEST, fornire a quest'ultima la documentazione di cui al punto che precede nella forma richiesta;
- consentire qualunque controllo, indagine tecnica, amministrativa e legale comprese eventuali perizie, sostenendone i relativi costi, nonché a fornire tutti i documenti, informazioni e situazioni contabili che verranno richiesti e di cui garantisce l'autenticità;
- depositare, ogni anno, il proprio Bilancio nei termini di legge.

6.2 Revoca dell'Intervento Agevolativo

Ferme restando le altre ipotesi di revoca previste dalla presente Circolare, dal Contratto e, in generale, dalla disciplina applicabile, l'Intervento Agevolativo è revocato, in tutto o in parte, *inter alia*, qualora:

- a. risulti che l'Impresa Richiedente non aveva i requisiti di ammissibilità richiesti per l'Intervento Agevolativo;
- b. in qualsiasi fase dell'Intervento Agevolativo, l'impresa abbia reso dichiarazioni mendaci o fornito documentazione risultante - anche solo parzialmente - incompleta, irregolare o reticente;
- c. la fase di conferma dell'agevolazione, di cui al paragrafo 4.4, abbia esito negativo;
- d. nelle ipotesi di mancata realizzazione del Programma, di mancata rendicontazione, del medesimo Programma o di mancato rispetto dei vincoli di destinazione relativi alle Spese Ammissibili, nei termini e con le modalità previste dalla normativa di riferimento, dalla presente Circolare, e dal Contratto;
- e. l'Impresa Richiedente non abbia rendicontato le Spese Ammissibili nei termini e con le modalità previste dalla presente Circolare o dal Contratto;
- f. nel caso l'Impresa Richiedente sia inadempiente agli obblighi di cui al precedente Paragrafo 6.1. ovvero in caso di esito negativo dei controlli ivi previsti;
- g. negli altri casi di mancato adempimento degli obblighi previsti - a pena di revoca - dalla normativa applicabile, dal presente decreto e dalle Circolari operative, e dal Contratto;
- h. in caso di risoluzione del Contratto o di decadenza dell'Impresa dal beneficio del termine;
- i. sia accertata una causa ostativa ai sensi della normativa antimafia, sia stata comminata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o in ogni caso in cui l'Impresa si trovi in condizioni previste dalla legge quali cause di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostantive;

- j. l'Impresa Richiedente sia inadempiente ad altre obbligazioni assunte nei confronti di SIMEST in qualità di gestore di fondi pubblici;
- k. l'Impresa Richiedente comunichi la rinuncia all'Intervento Agevolativo;
- l. si verifichi la perdita delle Condizioni di ammissibilità di cui alle lettere A, B, C e H del Paragrafo 2.2
- m. in qualsiasi fase dell'Intervento Agevolativo, l'impresa risulti controllare direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, ovvero essere controllata direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali;

La revoca agirà in via parziale o totale al fine di garantire il rispetto dei requisiti di ammissibilità dell'Intervento Agevolativo e delle singole Spese Ammissibili previste dalla presente Circolare.

In conseguenza della revoca, l'Impresa Richiedente dovrà:

- i) restituire il Finanziamento erogato e non ancora rimborsato, e corrispondere gli interessi maturati, nonché ogni altro onere e costo previsto in unica soluzione, entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta della SIMEST;
- ii) restituire il Cofinanziamento erogato, aumentato degli interessi agli stessi tassi applicati alla restituzione del Finanziamento a partire dal momento dell'erogazione;
 - nei casi di revoca totale, in misura integrale;
 - nei casi di revoca parziale, in misura proporzionale rispetto a quanto già erogato e non utilizzato per le Spese Ammissibili finanziabili ai sensi della presente Circolare, laddove tali spese si intenderanno effettuate in modo proporzionale a valere sul Finanziamento e Cofinanziamento.

Qualora la revoca intervenga:

- prima del Consolidamento;
 - in relazione ad atti/fatti incidenti sull'attuazione del Programma oggetto dell'Intervento Agevolativo in tutte le sue fasi di ammissione, concessione, realizzazione e relativo controllo, rendicontazione, e consolidamento, e/o
 - per mancanza dei requisiti di ammissibilità richiesti per l'Intervento Agevolativo;
- gli importi da restituire saranno maggiorati - oltre che degli interessi a tasso riferimento - di un ulteriore 2% a far data dall'erogazione degli stessi, nel rispetto della normativa in materia di usura.

L'Intervento Agevolativo è revocato previo invio all'Impresa Richiedente di comunicazione di avvio del procedimento di revoca da effettuarsi prima dell'adozione del provvedimento di revoca, con termine a favore dell'impresa non inferiore a quindici (15) giorni dal ricevimento della comunicazione per presentare memorie scritte o documentazione pertinente.

In caso di ritardato pagamento, sulle somme ad ogni titolo dovute, l'Impresa Richiedente corrisponderà interessi di mora pari al tasso di riferimento indicato nel Contratto, maggiorato del 4% e, comunque, nel rispetto della normativa in materia di tasso di usura.

Allegati (disponibili sul Sito)

- *Format di "Dichiarazione dell'Impresa Richiedente attestante che l'Intervento Agevolativo non riguarda i settori esclusi"*
- *Format di "Dichiarazione dell'Impresa Richiedente di conformità alla normativa ambientale nazionale"*
- *Format di "Dichiarazione dei fornitori dell'Impresa Richiedente"*
- *Format di "Dichiarazione di professionalità e indipendenza dei soggetti che erogano consulenze all'Impresa Richiedente"*
- *Format di "Questionario Paesi Maggiormente Sanzionati" (PMS)*

Allegato 1 – Conto corrente dedicato

Ai sensi del paragrafo 5.3, le spese devono essere effettuate tramite Conto Corrente Dedicato. Sono ammesse le seguenti deroghe solo in caso in cui non sia possibile procedere con bonifico dal conto corrente dedicato:

1. Spese effettuate tramite carta di credito collegata al conto corrente aziendale

Tale modalità di pagamento è ammissibile solo ove non sia possibile effettuare direttamente un bonifico dal Conto Corrente Dedicato. Affinché tali spese siano ritenute ammissibili, e al fine di consentire la tracciabilità del CUP, sarà necessario:

- sostenere la spesa tramite carta di credito collegata al conto corrente aziendale e
- effettuare un giroconto, entro il Periodo di Realizzazione, dell'importo della spesa dal Conto Corrente Dedicato al conto corrente aziendale inserendo nella causale del bonifico i) l'indicazione del CUP a cui l'Intervento si riferisce e (ii) i riferimenti delle fatture a cui si riferiscono i pagamenti (numero e data emissione).

In sede di rendicontazione sarà quindi necessario presentare, oltre all'estratto conto del Conto Corrente Dedicato, anche l'estratto conto della carta di credito. L'importo di ciascuna di tali spese dovrà essere il medesimo riportato nella relativa movimentazione dal Conto Corrente Dedicato e nella fattura.

Non è ammessa la carta di credito collegata al Conto Corrente Dedicato.

2. Spese effettuate tramite addebiti diretti sul conto corrente

Tale modalità di pagamento è ammissibile solo ove non sia possibile effettuare direttamente un bonifico dal Conto Corrente Dedicato. Affinché tali spese siano ritenute ammissibili, e al fine di consentire la tracciabilità del CUP, sarà necessario:

- sostenere la spesa tramite addebito diretto sul conto corrente aziendale e
- effettuare un giroconto, entro il Periodo di Realizzazione, dell'importo della spesa dal Conto Corrente Dedicato al conto corrente aziendale inserendo nella causale del bonifico i) l'indicazione del CUP a cui l'Intervento si riferisce e (ii) i riferimenti delle fatture a cui si riferiscono i pagamenti (numero e data emissione).

In sede di rendicontazione sarà quindi necessario presentare, oltre all'estratto conto del Conto Corrente Dedicato, anche l'estratto conto del conto corrente aziendale. L'importo di ciascuna di tali spese dovrà essere il medesimo riportato nella relativa movimentazione dal Conto Corrente Dedicato e nella fattura.

Non sono ammessi addebiti diretti sul Conto Corrente Dedicato.